



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza del 17/2/2025, n. 804/2025.

Composizione

Pres. Deliso, Rel. Abbattiscianni.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE
SOGGETTIVO.

Agevolazioni tributarie - Associazioni sportive dilettantistiche - Onere
probatorio del contribuente - Sussistenza – Fattispecie.

Massima

L'associazione sportiva dilettantistica che vuole far valere le agevolazioni tributarie previste in suo favore ha l'onere di provare, nel corso della fase amministrativa o nel corso del giudizio, la sussistenza dei relativi presupposti. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso l'adempimento di tale onere da parte di un'associazione sportiva dilettantistica che non aveva provveduto al deposito del rendiconto di gestione, delle scritture contabili e fiscali e della documentazione relativa alle spese sostenute).

Rif. normativi

L. 16/12/1991, n. 398

Rif.

Cass., Sez. 5, 5/3/2025, n. 5883 (CONF.)

Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025